

SANIVOLO

STATUTO

INDICE

DEFINIZIONI

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPO

Art.1 - Denominazione e forma giuridica.

Art.2 - Sede.

Art.3 - Scopo.

Art.4 - Durata.

TITOLO II - ASSOCIATI E BENEFICIARI

Art.5 - Soci Fondatori.

Art.5 Bis - Soci.

Art.6 - Soci Aggregati.

Art.7 - Beneficiari.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art.8 - Organi della Cassa.

Art.9 - L'Assemblea.

Art.10 - Il Consiglio di Amministrazione.

Art.11 - Il Presidente ed il Vicepresidente.

Art.12 - Il Collegio dei Revisori.

TITOLO IV - PRESTAZIONI

Art.13 Prestazioni.

TITOLO V - CONTRIBUTI, SPESE, ESERCIZI SOCIALI

Art.14 - Contributi.

Art.15 - Spese.

Art.16 - Esercizi sociali.

**TITOLO VI - MODIFICHE DELLO STATUTO, SCIoglimento DELLA
CASSA E CONTROVERSIE**

Art.17 - Modifiche.

Art.18 - Scioglimento.

Art.19 - Controversie.

Art.20 - Rinvio.

Definizioni

Ai fini del presente Statuto si intende per:

- a) La CASSA "SANIVOLO"
- b) Fonte istitutiva l'accordo del 14 gennaio 2000
- c) Aziende di cui all'articolo 1 della legge 480/88
aderenti alla Cassa
- d) Piloti I Piloti aderenti alla Cassa con la qualifica di
Socio o Socio Aggregato

TITOLO I - Costituzione e scopo

Articolo 1

Denominazione e forma giuridica

In attuazione degli accordi firmati tra Alitalia, Alitalia Team e le Organizzazioni sindacali/Associazioni professionali Anpac, Up, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti il 1° luglio 1999 e il 14 gennaio 2000, quest'ultimo avente

valore di fonte istitutiva, è costituita ai sensi dell'art.36 del c.c. l'Associazione denominata "CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA DEI PILOTI", in breve "SANIVOLO".

Articolo 2

Sede

L'Associazione, di seguito detta "CASSA", ha sede in Roma, Viale Castro Pretorio 122.

Variazioni dell'ubicazione della sede legale all'interno dello stesso Comune sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi membri e con obbligo da parte del Consiglio di Amministrazione di darne immediata comunicazione verso terzi e sottoporre la variazione a ratifica della prima Assemblea utile.

Articolo 3

Scopo

La Cassa, senza fini di lucro, ha per scopo di assicurare ai soci e ai loro familiari (così come definiti al successivo art.7), un sistema integrativo dell'assistenza dovuta dal Servizio sanitario nazionale nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 4

Durata

La durata della Cassa è illimitata.

Titolo II - Associati e Beneficiari

Articolo 5

Soci Fondatori

Acquisiscono la qualità di soci fondatori della Cassa, le Aziende i cui dipendenti risultino beneficiari e soci della Cassa medesima, nonché le Organizzazioni Sindacali /Associazioni Professionali stipulanti la fonte istitutiva.

Articolo 5 Bis

Soci

Sono soci della Cassa i piloti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti delle Società che alla data del 1° novembre 2008 hanno sottoscritto le fonti istitutive comportanti l'integrale accettazione delle norme statutarie della Cassa stessa.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, hanno, altresì, titolo ad associarsi alla Cassa i piloti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti dalle Società indicate nell'art.1 della Legge 480/88 che sottoscrivono successivamente a tale data le suddette fonti istitutive.

In tale caso almeno una delle parti che ha sottoscritto la fonte istitutiva originaria deve costituire soggetto firmatario dell'accordo riguardante l'ulteriore gruppo di destinatari.

I piloti con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunti

successivamente alla costituzione della Cassa da una delle società suindicate assumono, di diritto, la qualifica di soci.

La cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, comporta la cessazione dalla qualità di socio alla scadenza della annualità assicurativa in corso.

La recessione per qualunque motivo di una Società dalla qualità di Socio, comporta per i piloti assunti presso la stessa, la cessazione dalla qualità di Soci alla scadenza dell'annualità assicurativa in corso.

Articolo 6

Soci Aggregati

Possono acquisire la qualifica di soci aggregati: 1. i soci che abbiano risolto il rapporto di lavoro per pensionamento o perdita brevetto;

2. le vedove-vedovi (coniuge o convivente more uxorio), del socio o del socio aggregato deceduti;

3. gli orfani del socio o del socio aggregato deceduti. 4. i soci che vengano posti in Cassa Integrazione/Mobilità in applicazione della normativa di riferimento.

5. i piloti con contratto a tempo determinato in forza presso una delle Società aderenti alla Cassa.

La qualifica di socio aggregato per le persone previste nel comma precedente, viene a cadere al verificarsi delle ipotesi seguenti:

per i soci aggregati di cui al punto 1 del presente articolo, all'atto dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro; per le vedove/vedovi (coniuge o convivente more uxorio), qualora questi contraggano nuovo matrimonio o convivenza; per gli orfani quando gli stessi superino il 26° anno di età o qualora prima di tale data abbiano contratto matrimonio.

Articolo 7

Beneficiari

Beneficiano delle prestazioni della Cassa i soci ed i soci aggregati di cui ai precedenti artt.5bis e 6. Beneficiano altresì delle prestazioni i familiari come di seguito individuati:

- coniuge del socio e del socio aggregato di cui al punto 1 del precedente art.6;
 - figli ed equiparati a norma di legge, che risultino a carico del socio, o del socio aggregato di cui al punto 2 del precedente art.6, ai sensi dell'art.12 del TUIR;
 - genitori ed equiparati a norma di legge, che risultino a carico del socio o del socio aggregato;
 - convivente more-uxorio del socio o del socio aggregato di cui al punto 1 del precedente art.6.
- L'estensione delle prestazioni al convivente more uxorio si configura soltanto in alternativa all'assistenza al coniuge.

Titolo III Organi sociali

Articolo 8

Organi della Cassa

Sono organi della Cassa: • l'Assemblea dei Rappresentanti;

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori.

Articolo 9

L'Assemblea

L'Assemblea dei rappresentanti è composta da 22 membri eletti con le modalità indicate nel Regolamento Elettorale:

- 11 membri in rappresentanza delle Aziende.
- 11 membri in rappresentanza dei Piloti.

Tutti i soci ed i soci aggregati della Cassa alla data di convocazione delle elezioni hanno diritto di eleggere i membri in rappresentanza dei Piloti. Possono essere eletti tutti coloro che alla data delle elezioni sono soci o soci aggregati della Cassa, anche se già eletti in precedenza.

La perdita della qualifica di Socio o Socio Aggregato costituisce causa di decadenza dall'incarico di rappresentante dell'Assemblea.

I rappresentanti rimangono in carica tre esercizi.

In caso di cessazione dal mandato per qualunque causa di un rappresentante, subentra il primo dei non eletti della

componente di appartenenza, secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale.

In caso di esaurimento della lista dei non eletti della componente di appartenenza, il rappresentante rimane in carica fino all'insediamento della nuova Assemblea.

Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro rappresentante, mediante delega scritta da conferirsi per ciascuna riunione, con effetto anche per le convocazioni successive alla medesima. Ad ogni rappresentante non è consentito raccogliere più di una delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori nel caso previsto al successivo art.12.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione ai Rappresentanti, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, da inviarsi per lettera raccomandata, ovvero mediante telefax, telegramma o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, almeno venti giorni prima della riunione. E' ammessa la convocazione d'urgenza da inviare almeno sette giorni prima della riunione. Il recapito al quale indirizzare tale comunicazione viene indicato dall'interessato entro due giorni dalla nomina.

I membri del Collegio dei Revisori partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto al voto.

I membri dell'Assemblea che rivestono la carica di Consiglieri, si astengono dalla votazione nelle deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e le azioni di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea è altresì convocata qualora ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione almeno tre Rappresentanti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi presso la sede legale, gli uffici o le dipendenze della Cassa, ovvero in ogni altro luogo del territorio nazionale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, o in assenza o impedimento di entrambi dal più anziano dei Rappresentanti. Delle riunioni dell'Assemblea redige apposito verbale un Segretario nominato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, che può essere anche persona estranea ai Rappresentanti. Il verbale è redatto dal notaio nei casi previsti dalla legge.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione, delle deleghe, e dello svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Rappresentanti in prima convocazione, e

senza alcun limite in seconda, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria:

1. una volta all'anno per l'approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
2. per gli indirizzi generali dell'attività della Cassa, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria;
3. per autorizzare le azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
4. per deliberare in merito alla esclusione dei Soci e Soci Aggregati.

Con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'Assemblea:

1. elegge e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
2. elegge e revoca i membri del Collegio dei Revisori e ne determina l'eventuale emolumento.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei rappresentanti e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria per:

1. l'approvazione delle modifiche dello Statuto;
2. l'approvazione delle modifiche del Regolamento Elettorale;
3. l'approvazione dello scioglimento della Cassa.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione

La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da:

- a) 3 consiglieri in rappresentanza delle Aziende;
- b) 3 consiglieri in rappresentanza dei Piloti scelti tra i Soci ed i Soci Aggregati della Cassa.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione è realizzata autonomamente dalle due componenti dell'Assemblea sulla base di liste separate. Qualora le liste presentate nell'ambito di una componente siano più di una sono eletti membri del Consiglio i primi 2 candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Il terzo membro sarà identificato nel primo candidato della lista che ha ottenuto il numero di consensi immediatamente inferiore.

In caso di presentazione di una sola lista sono eletti membri del Consiglio i primi tre candidati della stessa.

In caso di pareggio fra più liste, si attribuisce al voto di ogni Membro di Assemblea un valore convenzionale pari al numero delle preferenze ricevute dal Membro stesso nel corso

delle elezioni dell'Assemblea dei Rappresentanti e si procede ad attribuire ad ogni lista un numero di voti che sarà la risultante della somma dei valori convenzionali attribuiti ai Membri che hanno espresso il loro voto a favore della lista stessa.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In caso di decadenza del mandato, per qualunque causa, di un membro del Consiglio subentra ad esso il primo non eletto nell'ambito della lista di appartenenza.

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene entro un mese dall'elezione dell'Assemblea dei Rappresentanti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente presso la sede della Cassa o in un altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio di Amministrazione è, altresì, convocato qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del Presidente, ovvero, nel caso previsto al successivo art.12, dal Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante comunicazione ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il

giorno e l'ora della riunione, da inviarsi per lettera raccomandata, ovvero mediante telefax, telegramma o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, almeno cinque giorni prima; nei casi di urgenza l'invio dovrà avvenire almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione. Il recapito al quale indirizzare tale comunicazione viene indicato dall'interessato entro due giorni dalla nomina. Non sono ammesse deleghe.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio redige apposito verbale un Segretario nominato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, che può essere anche persona estranea ai Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le

veci, e dal Segretario, ed è conservato tra gli atti della Cassa.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cassa che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Rappresentanti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto indicato al successivo punto B), con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

A) In via indicativa e non esaustiva, il Consiglio:

1. istituisce le dipendenze della Cassa;
2. assume il personale fissando le qualifiche e competenze;
3. predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale della Cassa;
4. conferisce incarichi a professionisti e collaboratori della Cassa;
5. cura la tenuta delle scritture contabili e l'esecuzione degli adempimenti amministrativi, civilistici e tributari, verificando l'operato dei soggetti a cui gli stessi sono stati affidati;
6. attua principi di trasparenza nei rapporti con i Soci ed i Soci Aggregati, ivi comprese le misure da adottare in caso di inadempimenti di questi;

7. decide in merito a tutto quanto attiene ai rapporti tra Cassa e beneficiari.

B) Con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, il Consiglio:

1. nomina il Presidente e il Vicepresidente;
2. determina gli indirizzi di organizzazione e di gestione della Cassa;
3. approva le convenzioni con Compagnie di Assicurazione di primaria importanza;
4. sottopone all'Assemblea dei Rappresentanti le modifiche dello Statuto e del Regolamento Elettorale che ritiene necessario adottare, anche in relazione alle modifiche della Fonte Istitutiva, in particolare nei casi in cui le norme in vigore risultino in contrasto con sopravvenute norme di legge;
5. propone all'Assemblea dei Rappresentanti, nei casi previsti, la liquidazione della Cassa;
6. autorizza le richieste di adesione da parte delle Aziende di cui all'art.5 bis, secondo comma.

Delibera la variazione dell'ubicazione della sede legale della Cassa all'interno del Comune indicato nello Statuto, nei termini previsti nell'Articolo 2 del presente Statuto.

La decadenza dall'incarico di rappresentanza dell'Assemblea costituisce causa di decadenza dalla carica di consigliere. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, compiti e

funzioni specifiche, nonché nominare procuratori su determinati atti e categorie.

Articolo 11

Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio, ed è scelto alternativamente tra i membri in rappresentanza dei Piloti ovvero delle Aziende. L'atto costitutivo indica tra quali membri deve essere scelto per la prima volta. La rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualunque autorità giurisdizionale ed amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque causa, anche temporanea, al Vice Presidente. L'esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente costituisce, nei confronti dei terzi, di per sé dimostrazione dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente riunisce il Consiglio, convoca e presiede le riunioni, dà esecuzione alle delibere ed impartisce le disposizioni generali sulla gestione, controllandone l'esecuzione.

Convoca l'Assemblea dei Rappresentanti e svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto o che gli venga affidato dal Consiglio.

Il Consiglio elegge il Vicepresidente, scelto tra i membri che

non hanno espresso il Presidente.

In caso di decadenza dal mandato, per qualunque causa, il Consiglio provvede alla nomina del nuovo Presidente o Vicepresidente, nell'ambito della componente di appartenenza, per il periodo mancante alla scadenza della carica.

Articolo 12

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 6 membri (4 effettivi e 2 supplenti), eletti pariteticamente in rappresentanza dei Piloti e delle Aziende. Non possono essere nominati membri del Collegio dei Revisori i componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Rappresentanti.

L'elezione dei membri del Collegio dei Revisori è realizzata autonomamente dalle due componenti dell'Assemblea sulla base di liste separate contenenti sino ad un massimo di tre candidati. Qualora le liste presentate nell'ambito di una componente siano più di una, la lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti esprimerà un membro effettivo e un supplente. La lista che ha ottenuto il numero di consensi immediatamente inferiore esprimerà un membro effettivo.

In caso di presentazione di una sola lista, sono eletti membri del Collegio i primi 3 candidati della stessa.

In caso di pareggio fra più liste, si attribuisce al voto di ogni Membro di Assemblea un valore convenzionale pari al

numero delle preferenze ricevute dal Membro stesso nel corso delle elezioni dell'Assemblea dei Rappresentanti e si procede ad attribuire ad ogni lista un numero di voti che sarà la risultante della somma dei valori convenzionali attribuiti ai Membri che hanno espresso il loro voto a favore della lista stessa.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori, tra i membri nominati in rappresentanza dei soggetti che non esprimono in quel momento il Presidente del Consiglio di Amministrazione, elegge il proprio Presidente, che sovrintende all'attività dell'organo, cura i rapporti con gli altri organi e presiede alle riunioni del Collegio. Delle riunioni e delle verifiche effettuate è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente, che è conservato a cura del Collegio tra gli atti della Cassa.

Il Collegio dei Revisori è convocato mediante comunicazione ai membri contenente gli argomenti all'ordine del giorno il luogo, il giorno e l'ora della riunione, da inviarsi per lettera raccomandata, ovvero mediante telefax, telegramma o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, almeno cinque giorni prima; nei casi di urgenza l'invio dovrà avvenire almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione. Il recapito al quale indirizzare tale comunicazione

viene indicato dall'interessato entro due giorni dalla nomina. Non sono ammesse deleghe. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al Collegio dei Revisori sono attribuiti i compiti di cui all'art.2403 c.c. ed i poteri previsti all'art. 2403 bis c.c..

Il Collegio esercita il controllo contabile come specificato dall'art. 2409 bis c.c., 3° comma e svolge le funzioni indicate all'art. 2409 ter c.c., in quanto applicabili.

Il Collegio dei Revisori, inoltre, deve:

- assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Rappresentanti;
- convocare l'Assemblea in caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su domanda di 3 componenti dell'Assemblea stessa;
- convocare il Consiglio di Amministrazione in caso di inerzia del Presidente o del Vicepresidente;
- convocare il Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia dello stesso, l'Assemblea, in caso di accertamento di gravi irregolarità che possono incidere sull'equilibrio economico finanziario della Cassa.

I sindaci supplenti subentrano ai sindaci effettivi soltanto nei casi previsti dal Codice Civile (v.art.2401 c.c.).

Titolo IV - Prestazioni

Articolo 13

Prestazioni

I criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione e vengono realizzati mediante la stipula di idonei contratti con Compagnie di Assicurazione di primaria importanza, scelte in base ad elementi di solidità, affidabilità e di un equo rapporto tra costi e prestazioni.

Titolo V - Contributi, spese, esercizi sociali

Articolo 14

Contributi

L'entità della contribuzione a carico delle Aziende sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione anno per anno al fine di garantire il raggiungimento dello scopo sociale di cui all'art.3, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla fonte istitutiva e successive modificazioni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, definire misure e modalità di pagamento della contribuzione a carico dei soci aggregati, nonché delle quote di partecipazione alle spese di gestione della Cassa.

Articolo 15

Spese

La Cassa provvede al finanziamento delle spese per il funzionamento e l'amministrazione della stessa attraverso una

quota a carico delle Aziende stabilita per ogni esercizio dal Consiglio di Amministrazione. Tale contributo non può superare il 2% (due per cento) del premio corrisposto per ciascuna annualità assicurativa, calcolato con riferimento al personale dipendente di ciascuna azienda e socio della Cassa.

Articolo 16

Esercizi sociali

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio annuale che dovrà essere sottoposto all'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le Aziende associate dovranno inviare alla Cassa gli elementi necessari per consentire alla Cassa medesima l'effettuazione di tutte le operazioni amministrative e di controllo, in conformità ai criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI - Modifiche dello Statuto, Scioglimento della Cassa e Controversie

Articolo 17

Modifiche

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dell'Assemblea secondo le modalità previste al precedente art.9.

Articolo 18

Scioglimento

Lo scioglimento della Cassa è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'art.9 del presente Statuto. L'Assemblea provvederà alla nomina di due liquidatori, di cui uno designato dalle Aziende delibererà in ordine alla devoluzione del Fondo Comune.

Articolo 19

Controversie

Qualsiasi controversia tra i Soci, ovvero tra la Cassa, i suoi organi ed i Soci, sarà sottoposta ad un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità procedurali il loro lodo non sarà appellabile.

Articolo 20

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia.